



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA




Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



PARCO
NATURALE
DOLOMITI
FRIULANE



PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001 DOLOMITI FRIULANE

ALLEGATO 9

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC/ZPS "DOLOMITI FRIULANE" Agosto 2012

Elaborato modificato nell' ambito del procedimento di adozione in accoglimento ai pareri degli organi collegiali, novembre 2016



Responsabile del Piano: Ing. Alessandro Bardi

PREMESSA.....	1
LEGGE REGIONALE 14/2007	2
DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007	5
MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC/ZPS DOLOMITI FRIULANE.....	9
<i>MISURE TRASVERSALI</i>	9
INFRASTRUTTURE.....	9
ZOOTECNIA E AGRICOLTURA.....	11
CACCIA.....	12
PESCA	12
TURISMO.....	13
ATTIVITA' ESTRATTIVE.....	13
INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA	13
RIFIUTI E ALTRI ELEMENTI INQUINANTI.....	13
GESTIONE FORESTALE.....	14
INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT	14
INCENTIVI.....	15
MONITORAGGI	15
DIVULGAZIONE E DIDATTICA	16
<i>MISURE SPECIFICHE PER HABITAT NATURA 2000</i>	17
HABITAT DI ACQUA DOLCE.....	17
LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI	17
FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI.....	18
HABITAT ROCCIOSI E GROTTI	18
FORESTE.....	19
<i>MISURE SPECIFICHE PER SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO</i>	21
ORCHIDEE.....	21
CAMPANULACEE	21
FALCONIFORMI.....	22
STRIGIFORMI	22
GALLIFORMI	23
GRUIFORMI	24
CAPRIMULGIFORMI	25
PICIFORMI.....	25
PASSERIFORMI	25
GASTEROPODI	26
LEPIDOTTERI	26
COLEOTTERI	26
CROSTACEI.....	26
SALMONIFORMI.....	27
CAUDATI.....	27
ANURI	27
CHIROTTERI	27
CARNIVORI.....	28

PREMESSA

Le misure di conservazione del SIC/ZPS Dolomiti Friulane elaborate nell'ambito del PdG, recepiscono le indicazioni nazionali del DM 17 ottobre 2007 e le indicazioni regionali di cui alla DGR 2494/2011, applicandole in modo specifico al territorio, coerentemente con il contesto naturalistico considerato.

Tale operazione è stata effettuata attraverso l'analisi critica delle misure di conservazione previste dai suddetti strumenti di indirizzo, individuando misure non inerenti il sito in oggetto e proponendo alcune modifiche e/o integrazioni, rispetto alle misure regionali.

Ciò ha permesso di produrre un abaco di misure che ben si legano al contesto territoriale e ambientale considerato, poiché:

- si riferiscono esclusivamente ad habitat e specie presenti, come nidificanti e/o sedentarie, nel SIC/ZPS. Qualora, futuri studi scientifici e/o monitoraggi dovessero rilevare nuovi dati di presenza, dovranno essere applicate le misure di conservazione regionali di cui alla DGR 2494/2011.
- sono localizzate sul territorio sulla base della distribuzione di habitat e specie di interesse comunitario. A tale riguardo si sottolinea che le aree di presenza, in particolare delle specie faunistiche e degli habitat a rapida evoluzione (es. cenosi pioniere delle aree rocciose, praterie), possono variare nel tempo, anche su periodi relativamente brevi. Per tale ragione, gli elaborati cartografici collegati alle misure regolamentari non possono costituire degli strumenti rigidi, ma devono essere periodicamente soggette ad aggiornamento sulla base di dati di monitoraggio.

Al fine di fornire un quadro esaustivo delle misure di conservazione che devono essere applicate nel territorio del SIC/ZPS si riporta nel seguito:

- una rassegna critica della LR 14/2007 e del DM 17 ottobre 2007, in cui le previsioni ritenute non applicabili e/o non congrue sono state indicate con una ~~barratura~~. Tale analisi critica è stata limitata alle due tipologie ambientali presenti nel sito: ambienti aperti alpini, ambienti forestali alpini.
- Le misure di conservazione proposte dal PdG, suddivise in misure trasversali e specifiche.

Le misure di conservazione del SIC/ZPS sono identificabili attraverso un codice univoco sequenziale, secondo una codifica che indica sia la tipologia che l'ambito di applicazione della misura stessa:

Tipologia

- GA – intervento di gestione attiva;
- RE – regolamentazioni, linee guida;
- IN – incentivi e indennità;
- MR – programmi di monitoraggio e ricerca;
- PD – programmi didattici, divulgativi, di formazione e sensibilizzazione;

Ambito di applicazione

- T – misura trasversale;
- H – misura specifica per habitat Natura 2000;
- S – misura specifica per specie di interesse comunitario.

LEGGE REGIONALE 14/2007

Art. 3 come modificato dall'art. 46 della L. 6/2008 e dagli artt. 16 e 21 della LR 7/2008

Art. 3.1

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

Art. 3.2

2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- a)** la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- b)** l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;
- c)** la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
- d)** l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- e)** lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
- f)** esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
- g)** esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
- h)** esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- i)** effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- j)** abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);

k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.

k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, e' vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1. superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
- 2. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi e' soggetto alla valutazione di incidenza.

Art. 3.4

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale e' fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.

Art. 3.5

5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti e' comunque ammessa.

Art. 3.6

6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, e' basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Art. 4 con riferimento al regolamento reg. di cui al D.Pres.R. 20 settembre 2007 n.0301/Pres.

Art. 4.2

2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue

caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere e' reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.

Art. 4.3

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 e' disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.

Art. 4.4

4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).

Art. 4.5

5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di

DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007

Art. 5.

Criteria minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*),
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti. Fatte salve quelle sottoposte a procedure positive ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
 - k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
 - l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
 - m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche

tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;

- n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione general e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
 - o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
 - p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
 - q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
 - t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
 - v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.
2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i seguenti obblighi:
- a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
 - b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto

diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminato ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminato ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;
- d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali attività da promuovere e incentivare:
- a) la repressione del bracconaggio;
 - b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
 - c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
 - d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
 - e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
 - f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
 - g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

Criteria minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;
- uso di eliski e motoslitte;

- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (*Gypaetus barbatus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
- pastorizia, evitando il sovrapascolo;
- attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.

Obblighi e divieti:

- obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

Regolamentazione di:

- circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
- avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (*Gypaetus barbatus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
- apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.

Attività da favorire:

- conservazione del sottobosco;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC/ZPS DOLOMITI FRIULANE**MISURE TRASVERSALI**

INFRASTRUTTURE		
Tipo	ID	VIABILITA' EXTRAURBANA SECONDARIA E LOCALE (come definite dall'art. 2 del D.lgs 285/1992)
GA	T01	Riduzione dell'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di mitigazione quali: <ul style="list-style-type: none"> - sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna minore in presenza di corridoi ecologici locali ad alta densità di individui durante l'anno o concentrati nei periodi di migrazione; - valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiotri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna maggiore, lungo i tratti a maggior criticità, e loro eventuale predisposizione; - predisposizione di vasche di raccolta e decantazione di prima pioggia.
Tipo	ID	VIABILITA' FORESTALE (come definita dall'art. 35 della L.R. 9/2007)
RE	T01	Divieto di realizzazione ex novo su superfici ritenute di pregio ecologico-naturalistico individuabili negli habitat 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane e 7230 Torbiere basse alcaline, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 12).
RE	T02	Divieto di realizzazione di nuova viabilità circolare, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista dal Piano di gestione.
RE	T03	La realizzazione di nuova viabilità forestale è pianificata nei Piani di gestione forestale, coerentemente con quanto previsto dal Piano di Conservazione e Sviluppo del PNDF nelle aree di pertinenza. Non sono comunque ammissibili le richieste di realizzazione già valutate e respinte dall'Ente Parco. Eventuali progetti di realizzazione di nuova viabilità devono essere soggetti a valutazione di incidenza.
RE	T04	Interdizione dell'uso di macchine e mezzi a motore lungo le strade forestali, individuate dal piano di Gestione come da cartografia (Tav. 12), dal tramonto all'alba dal 1 gennaio al 31 maggio, salvo: <ul style="list-style-type: none"> - esigenze di pubblica utilità; - conduzione del fondo ed accesso ai beni immobili in proprietà e possesso; - accesso ad agriturismi in esercizio, rifugi o malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno; - mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone disabili; - attività di gestione dell'Ente Parco; - ulteriori casistiche individuate dall'Ente gestore del sito tramite Valutazione di Incidenza o parere motivato. Possono essere inoltre ammessi alla circolazione, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, i mezzi impiegati: <ul style="list-style-type: none"> - nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata; - per lo svolgimento di attività scientifiche o didattiche; - nell'espletamento dell'attività speleologica; - per esigenze legate all'attività venatoria dal 1 al 15 gennaio e dal 15 al 31 maggio e, solo in casi legati a censimenti, foraggiamenti, recupero e trasporto di spoglie, dal 15 gennaio al 15 maggio; - dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla LR 15/1984, e dalle guide naturalistiche, di cui alla LR 2/1987, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale.
RE	T05	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e

		forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto.
GA	T02	La costruzione e la manutenzione di nuova viabilità forestale dovrà rispettare le Linee Guida che potranno essere redatte dall'Ente gestore.
Tipo	ID	RETE SENTIERISTICA
GA	T03	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica.
Tipo	ID	IMPIANTI DI TURISMO INVERNALE E STRUTTURE ANNESSE
RE	T06	Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto 17 Ottobre <i>Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)</i> (G.U. n. 258 del 6.11.2007), a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione di incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS.
Tipo	ID	INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
RE	T07	Divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del Decreto 17 Ottobre <i>Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)</i> (G.U. n. 258 del 6.11.2007), sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli Enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'ISPRA (ex INFS, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20kW.
RE	T08	Obbligo di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione.
RE	T09	Sono consentiti gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari o posizionati nelle vicinanze di edifici purché dimensionati per soddisfare il fabbisogno energetico di autoconsumo di malghe, rifugi o altri edifici.
RE	T10	Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti) andranno realizzate nei periodi identificati da opportuna valutazione di incidenza e parere motivato dell'Ente gestore, ad esclusione degli interventi urgenti che potranno essere realizzati quando necessario.
RE	T11	Divieto di realizzazione di strutture aeree nei passi di migrazione, individuati attraverso il Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
Tipo	ID	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE
RE	T12	Negli interventi di nuova realizzazione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione obbligo di rimozione o mitigazione dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario
RE	T13	Obbligo per i progetti che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti di costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale
RE	T14	Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario

ZOOTECNIA E AGRICOLTURA		
RE	T15	Divieto di transito e stazionamento di greggi ovine e caprine nelle aree individuate dal Piano di Gestione per la presenza di habitat di particolare interesse, come da cartografia allegata (Tav. 12).
RE	T16	Nelle aree individuate dal Piano di Gestione (Tav. 12) è consentito il pascolo ovino e caprino solamente se turnato e con recinzioni. Per le medesime aree l'Ente Gestore potrà definire, qualora necessario, opportune modalità di regolamentazione del transito e stazionamento delle greggi.
RE	T17	L'Ente Gestore, qualora risultasse necessario, potrà emettere ordinanze specifiche per regolamentare il pascolo nelle aree consentite.
RE	T18	Divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
GA	T04	Fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2; - superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
RE	T19	Creazione e mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la funzione zootecnica e naturalistica. Gli interventi devono essere realizzati nel periodo compreso agosto-ottobre; il materiale di scavo proveniente dagli interventi di manutenzione deve essere mantenuto in loco per almeno un anno, nel raggio di 100 metri dalla pozza.
GA	T05	I transiti per la transumanza stagionale delle greggi sono regolamentate come segue: <ul style="list-style-type: none"> - il carico di U.B.A. per ettaro/mese sostenibile non deve essere superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - 2,6 UBA/ha per i pascoli d'alpeggio dell'allenaza <i>Poion alpinae</i> riferibili all'Habitat regionale PM4 (TAV. 12); - 1,5 UBA/ha per le praterie termofile basso-montane riferibili all'Habitat regionale PC10 (TAV. 12); - 1,0 UBA/ha per i seslerieti riferibili all'Habitat regionale PS8 (TAV. 12); - 1,0 UBA/ha per i nardeti (TAV. 12). - ciascun pastore-richiedente deve predisporre una relazione contenente: numero di capi, percorso di transumanza con punti di partenza ed arrivo, durata prevista, punti individuati per le soste notturne, data indicativa di partenza ed arrivo; - l'Ente Gestore potrà emettere ordinanze specifiche per la revoca del transito delle greggi nelle aree del sito esterne al confine del Parco.
RE	T20	Favorire le pratiche dell'agricoltura biologica e integrata.
RE	T18	Divieto di immissione di pesci nelle pozze di abbeverata.

CACCIA		
Misure di conservazione applicabili solamente nelle aree del SIC/ZPS esterne al PNDP, all'interno del quale l'attività venatoria non è consentita		
RE	T21	Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria.
RE	T22	L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007, è permessa dal 01/09 sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da ferma e dalla seconda domenica di settembre sino a chiusura della stagione venatoria per i cani da seguita.
RE	T23	Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamenti nazionali, preferibilmente regionali e locali, con modalità di allevamento riconosciute o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Gli animali dovranno possedere verificate caratteristiche morfometriche sanitarie e di tracciabilità. I ripopolamenti sono permessi solo nel periodo in cui non è prevista l'attività venatoria.
RE	T24	Divieto di costituzione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia.
RE	T25	Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.
RE GA	T26 T17	Misura RE - <i>La caccia all'avifauna migratrice è vietata nel raggio di mille metri su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna tutelata dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".</i> Misura GA - <i>Il Soggetto gestore sulla base di propri monitoraggi propone l'individuazione di valichi montani ai sensi dell' art.22 della LR 24/96</i>
RE	T27	Divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti.
RE	T28	Divieto di esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da apostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati.
RE	T29	Divieto di esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati
RE	T30	Divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (<i>Lagopus muta</i>).
GA	T06	Ridurre il numero di soci assegnati alle Riserve di caccia proporzionalmente alla quantità di territorio incluso nel SIC/ZPS esterno al PNDP.

PESCA		
RE	T31	Divieto di utilizzare come esca pesce vivo non appartenente a specie autoctone
RE	T32	Obbligo di valutazione d'incidenza per gli interventi di immissione per fini di pesca. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura, nonché gli interventi nei campi di gara esistenti, nei quali l'incidenza dello svolgimento delle gare è già stata valutata come non significativa dal Piano di Gestione.
RE	T33	E' vietata l'individuazione di nuovi tratti di acque idonee alle gare di pesca
RE	T34	All'interno del sito, le gare di pesca sportiva sono consentite solamente nei campi di gara esistenti, nei quali l'incidenza dello svolgimento delle gare è già stata valutata come non significativa dal Piano di Gestione.
GA	T07	Definizione di programmi di eradicazione progressiva di specie acquatiche alloctone o non naturalmente presenti nei corpi idrici naturali e in ambienti interessati da siti di

		riproduzione di anfibi e che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone. Il programma di eradicazione va valutato in relazione alla possibilità di concreta reintroduzione di specie autoctone, in particolare nel caso dell'eradicazione locale della trota fario a favore della trota marmorata.
--	--	---

TURISMO		
RE	T35	<i>Obbligo di verifica di significatività o valutazione di incidenza per le attività organizzate legate alla fruizione turistica o sportiva che implicano l'uso di mezzi motorizzati o afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze dell'anno precedente, o altre motivazioni, si stimi superiore alle 500 unità. La valutazione terrà conto delle specie e/o habitat coinvolti, della sensibilità degli stessi al disturbo, del tipo di attività, periodo dell'anno, periodicità e effetti cumulativi. In presenza di nuovi tracciati o localizzazioni della manifestazione o nuovi dati scientifici sulla sensibilità delle aree l'organo gestore del Parco o della Riserva può comunque richiedere l'attivazione della verifica di significatività</i>
RE	T36	Le attività sportive e di fruizione (escursionismo, climbing, sci fuori pista, ecc.) potranno essere regolamentate dall'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario, nelle aree individuate dal Piano di gestione (Tav. 13). La regolamentazione potrà avvenire anche con provvedimenti temporanei ed essere aggiornata periodicamente dall'Ente Gestore, che qualora risultasse necessario, potrà estenderla in aree non individuate dal Piano stesso.
RE	T37	Divieto di organizzazione di eventi pubblici con emissioni luminose e sonore con impatto acustico significativo in località Cava Buscada.
GA	T08	L'Ente gestore, sulla base del risultato dei monitoraggi, valuta la necessità di individuare eventuali altre aree sensibili nelle quali limitare le attività che possono creare disturbo, quali ad esempio escursionismo, climbing, torrentismo, ecc.

ATTIVITA' ESTRATTIVE		
RE	T38	Divieto di apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto 17 Ottobre <i>Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)</i> (G.U. n. 258 del 6.11.2007), prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento.
RE	T39	Il programma di escavazione dovrà essere svolto attraverso più lotti funzionali, ai quali far corrispondere l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale.

INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA		
RE	T40	Divieto di alterazione dei tratti di alveo individuati dal Piano di gestione, come da cartografia allegata (Tav. 13). Sono fatti salvi gli interventi legati alla sicurezza idraulica previa valutazione di incidenza e autorizzazione dell'Ente gestore.

RIFIUTI E ALTRI ELEMENTI INQUINANTI		
RE	T41	Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e

		smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti.
RE	T42	Divieto di emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite e autorizzate.

GESTIONE FORESTALE		
RE	T42	La selvicoltura deve essere compatibile con la conservazione degli habitat ed il mantenimento di una diversità ambientale il più possibile elevata, sia per quanto concerne la composizione specifica che la complessità strutturale. Deve garantire il rispetto delle dinamiche naturali della vegetazione forestale. Va contenuta il più possibile l'invasione di specie alloctone.
RE	T43	Divieto di rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat.
RE	T44	Divieto di fertilizzazioni artificiali o lavorazione dei suoli.
RE	T45	Obbligo di rilascio di un contingente di piante vecchie e/o di grande diametro (almeno due alberi vivi per ettaro), da individuare nel Progetto di riqualificazione forestale ed ambientale o nella Dichiarazione di taglio e da segnalare in modo permanente, e compatibilmente con le esigenze di protezione fitosanitaria
RE	T46	Obbligo di rilascio di un quantitativo di legno morto, sia in piedi che a terra; di arbusti da bacca e da frutto; di specie rare o minoritarie, da precisare nel Progetto di riqualificazione forestale ed ambientale o nella Dichiarazione di taglio.
RE	T47	Tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale.
MR	T01	Monitoraggio rapporto boschi-ungulati.
MR	T02	Censimento di alberi monumentali e/o rari.
GA	T09	Individuazione di "aree forestali ad elevato valore naturalistico" (art. 67 L.R. 9/2007), da lasciare a libera evoluzione (TAV. 16).

INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT		
RE	T48	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni.
RE	T49	Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana.
RE	T50	Divieto di effettuare livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica autorizzazione dell'Ente gestore, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore.
RE	T51	La Valutazione di incidenza dei progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno del sito, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.
GA	T10	Definizione da parte dell'Ente Gestore, tramite studi specifici, di un Piano di gestione delle specie alloctone e invasive.
GA	T11	Raccolta e gestione dei dati: - approvazione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di

		trattamento dei dati; - attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati.
GA	T12	Adeguamento delle perimetrazioni del SIC/ZPS e delle altre tipologie di perimetrazione esistenti in caso di differenze topografiche o relativa alla scala di rappresentazione (limiti regionali, nazionali, perimetri ZPS, parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, biotopi).
GA	T13	Creazione di banche del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare.
GA	T14	Sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare <i>ex situ</i> .
GA	T15	Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione.
GA	16	Realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale.

INCENTIVI

IN	T01	Incentivi per la riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by pass ecologici).
IN	T02	Incentivi per il ripristino e manutenzione di piccoli ambienti umidi.
IN	T03	Incentivi per il mantenimento e la gestione di superfici a prato e pascolo.
IN	T04	Incentivi per l'attività agro-silvo-pastorale in grado di garantire la conservazione degli ambienti aperti di montagna.
IN	T05	Incentivi per il ripristino e la manutenzione di habitat di Direttiva.
IN	T06	Incentivi per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei.
IN	T07	Incentivi per la riduzione dell'impatto veicolare nei confronti della fauna.
IN	T08	Incentivi per l'utilizzo di legname certificato nelle costruzioni rurali e in edilizia.
IN	T09	Incentivi per la realizzazione di interventi colturali mirati nei boschi, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche).
IN	T10	Incentivi per la promozione dell'agricoltura biologica.
IN	T11	Incentivi per interventi, anche sperimentali, finalizzati a mantenere ed accrescere la biodiversità delle foreste.
IN	T12	Incentivi per le attività agro-silvo pastorali e turistiche coerenti con la tutela di habitat e specie di interesse comunitario a favore dello sviluppo economico locale sostenibile.

MONITORAGGI

MR	T03	Monitoraggio degli habitat di allegato I della direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
MR	T04	Monitoraggio delle specie di allegato II della Direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
MR	T05	Monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche alloctone secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
MR	T06	Monitoraggio floristico delle specie ritenute endemiche e/o rare nel Sito: <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC., <i>Adiantum capillus-veneris</i> L., <i>Alyssum ovirense</i> Kerner, <i>Androsace hausmannii</i> Leyb., <i>Arenaria huteri</i> A. Kern., <i>Athamanta turbith</i> (L.) Brot. subsp. <i>turbith</i> , <i>Campanula carnica</i> Schiede subsp. <i>carnica</i> , <i>Campanula morettiana</i> Rchb., <i>Carex austroalpina</i> Bech., <i>Centaurea dichroantha</i> A.Kern., <i>Crepis bocconi</i> P.D. Sell., <i>Cypripedium calceolus</i> L., <i>Cytisus emeriflorus</i> Rchb., <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó, <i>Daphne blagayana</i> Freyer,

		<p><i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe, <i>Euphorbia triflora</i> Schott subsp. <i>kernerii</i> (Huter) Poldini, <i>Euphrasia pulchella</i> A. Kern., <i>Euphrasia tricuspidata</i> L. subsp. <i>cuspidata</i> (Host) Hartl, <i>Festuca alpestris</i> R. et S., <i>Festuca laxa</i> Host, <i>Festuca spectabilis</i> subsp. <i>spectabilis</i> Jan, <i>Galium margaritaceum</i> A.Kern., <i>Gentiana froelichii</i> Jan ex Rchb. subsp. <i>zenarii</i> Martini & Poldini, <i>Gentiana lutea</i> L., <i>Gentiana terglouensis</i> Hacq. subsp. <i>terglouensis</i>, <i>Gentianella pilosa</i> (Wettst.) Holub, <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin, <i>Iris cengialti</i> Ambrosi ex A.Kern. subsp. <i>illyrica</i> (Asch. & Graebn.) Poldini, <i>Knautia ressmannii</i> (Pach.) Briq., <i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., <i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank subsp. <i>tenuiflorus</i> (Gaudin) Hegi, <i>Leontopodium alpinum</i> Cass, <i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex Koch, <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw., <i>Oxytropis x carinthiaca</i> Fisch.-Oost., <i>Pedicularis elongata</i> A. Kern. subsp. <i>julica</i> (E.Mayer) Hartl, <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur, <i>Phyteuma sieberi</i> Spreng., <i>Polygala nicaeensis</i> Risso ex Koch, <i>Primula tyrolensis</i> Schott, <i>Primula wulfeniana</i> Schott subsp. <i>wulfeniana</i>, <i>Ranunculus venetus</i> Huter ex Landolt, <i>Saxifraga hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i>, <i>Schoenoplectus triquetet</i> (L.) Palla, <i>Silene veselskyi</i> (Janka) Bég. subsp. <i>veselskyi</i>, <i>Spiraea decumbens</i> Koch subsp. <i>decumbens</i>, <i>Spiraea decumbens</i> Koch subsp. <i>tomentosa</i> (Poech) Dostal, <i>Thlaspi minimum</i> Ard.</p> <p>Tale elenco potrà essere modificato dall'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario, sulla base delle risultanze di specifici studi di settore.</p>
MR	T07	Monitoraggio delle specie di uccelli di allegato I della Direttiva Uccelli secondo modalità e criteri definiti dal Programma regionale di monitoraggio degli habitat e delle specie Natura 2000.
MR	T08	Monitoraggio del Piano di Gestione in funzione degli obiettivi individuati, attraverso specifici indicatori di attuazione.

DIVULGAZIONE E DIDATTICA

PD	T01	Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio il Sito Natura 2000.
PD	T02	Posa di pannelli informativi che dettagliano le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000.
PD	T03	Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti, cacciatori, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo.
PD	T04	Formazione, informazione e sensibilizzazione per agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi agrocolturali eco-compatibili.
PD	T05	Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione.
PD	T06	Formazione e qualificazione degli operatori economici attivi nel territorio del Sito Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, amministratori, guide naturalistiche, ecc.).
PD	T07	Produzione e distribuzione di materiale informativo e didattico sul Sito Natura 2000.
PD	T08	Gestione attiva dei centri di informazione e didattica ambientale funzionali alla tutela del Sito.

MISURE SPECIFICHE PER HABITAT NATURA 2000

HABITAT DI ACQUA DOLCE		
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>		
<u>Principali esigenze ecologiche</u>		
3220: habitat tipici dei greti, soggetti a rimaneggiamenti naturali e non, dei torrenti, costituiti prevalentemente da ghiaie o ciottoli		
3240: ambiente caratterizzato dalla presenza di arbusteti pionieri che si sviluppano sulle alluvioni ghiaiose, sabbiose e limose dei torrenti alpini e montani		
Aree di applicazione: Tavola 14		
RE	H01	Divieto di interventi di sostanziale modifica del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda, nella aree identificate dal PdG, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. Sono altresì consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, che qualora lo ritenga opportuno ne potrà richiedere la valutazione di incidenza, le derivazioni ad uso idropotabile per rifugi, malghe ed eventuali altre piccole strutture.
RE	H02	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat di 20 m.
RE	H03	Divieto di riduzione delle portate idriche e realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat nella aree identificate dal PdG.
RE	H04	Divieto di escavazione in alveo ed in aree peri-alveari e peri-golenali, nella aree identificate dal PdG , fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico; in caso di necessità di intervento, il progetto deve contenere anche un'azione di ripristino delle condizioni naturalistiche del corpo idrico.

LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI		
4060 Lande alpine e boreali 4070* Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> (<i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i>)		
<u>Principali esigenze ecologiche</u>		
4060: ambiente caratterizzato da substrati sia acidi che calcarei colonizzati da arbusti di piccole dimensioni o prostrati, tipici della fascia alpina, subalpina ed altimontana; formazioni zonali presenti oltre il limite del bosco e stadi di incespugliamento di pascoli abbandonati		
4070*: habitat caratteristico del piano subalpino e alpino su substrato carbonatico, contraddistinto dalla dominanza di <i>Pinus mugo</i> in associazione con <i>Rhododendron</i> sp.; vi sono ampie digitazioni nel piano montano qualora l'erosione ne faciliti la discesa		
Aree di applicazione: Tavola 15		
RE	H05	Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali.
GA	H01	Mantenimento/ampliamento delle radure esistenti e/o creazione di nuove radure a carico di formazioni in invasione su habitat di pregio, mediante decespugliamento manuale o meccanico, attraverso la redazione di un circostanziato Progetto di riqualificazione forestale e ambientale del pino mugo in cui siano cartografate le aree da sottoporre al taglio (per gruppi di forma sub circolare non più ampi di 1.000 mq e per una superficie complessiva, formata da più buche distanziate, non superiore ai 4.000 mq).
GA	H02	4060: mantenimento o ampliamento delle brughiere e diradamento delle specie arboreo/arbustive.

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI		
<p>6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 6230* Formazioni erbose a <i>Nardus</i>, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzoneratalia villosae</i>) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile</p>		
<p><u>Principali esigenze ecologiche</u> 6170: praterie che si sviluppano su suoli calcarei o ricchi in basi dal piano altimontano a quello alpino 6230*: praterie acidofile secondarie dominate da <i>Nardus stricta</i>, <i>Viola canina</i>, <i>Calluna vulgaris</i> 62A0: praterie e pascoli su suoli carbonatici di origine prevalentemente secondaria ed un tempo condizionate dal pascolamento; si sviluppano da suoli molto primitivi sino a suoli potenti 6430: ambiente caratterizzato da vegetazioni ad alte erbe che si sviluppano su substrati a forte contenuto idrico e ricchi in nutrienti; sono presenti lungo i corsi d'acqua e talora costituiscono l'orlo di boschi palustri; sono qui inclusi anche le formazioni a megaforbie mesofile del piano subalpino Aree di applicazione: Tavola 14</p>		
RE	H06	Divieto dell'uso di fertilizzanti chimici, prodotti fitosanitari, ammendanti e di spargimento liquami o altre sostanze organiche entro una fascia di rispetto dall'habitat di 20 m.
RE	H07	6430: Divieto di interventi di bonifica, fatti salvi interventi individuati dall'Ente Parco per il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e delle specie di interesse comunitario, la cui necessità risulti da studi di monitoraggio specifici.
RE	H08	6430: divieto di riduzione delle portate nella fascia di pertinenza dell'habitat in modo da garantire la naturale dinamica evolutiva.
GA	H03	6430: eliminazione progressiva di tutti i presidi drenanti di origine antropica (scoline, punti di captazione, ecc.) e mantenimento di eventuali canali scolanti a bassa profondità rispetto al piano campagna (20-30 cm), in aree individuate in base a studi di monitoraggio specifici.
GA	H04	6230*, 62A0: decespugliamento manuale o meccanico e sfalcio regolare. Gli interventi sull'habitat 6230* dovranno essere giustificati dai risultati di studi di monitoraggio specifici.
GA	H05	Mantenimento delle attività agrosilvopastorali tradizionali entro carichi di pascolamento massimi pari a 1,0 UBA per ettaro/mese per l'habitat 6230*, in aree individuate in base a studi di monitoraggio specifici.
GA	H06	Sfalcio regolare da associarsi alle attività di pascolo nella fascia montana di bassa quota, recupero e gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato pascolo e dell'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna.

HABITAT ROCCIOSI E GROTTI		
<p>8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>) 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica</p>		
<p><u>Principali esigenze ecologiche</u> 8120: popolamenti vegetali che si sviluppano su detriti (pietraie, ghiaioni, sfasciumi) di natura carbonatica 8210: popolamenti vegetali, per lo più casmofitici, che si sviluppano su substrati rocciosi calcarei verticali</p>		

Aree di applicazione: Tavola 14		
RE	H09	Divieto di interventi di sostanziale modifica del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il normale andamento della falda.
RE	H10	Divieto di riduzione delle portate idriche e di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat.
RE	H11	Obbligo di valutazione di incidenza per nuove infrastrutture per lo sci e la nuova sentieristica.
GA	H07	8210: redazione e sottoscrizione di un codice di autoregolamentazione per le associazioni speleologiche.

FORESTE		
<p>91K0 Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> (<i>Aremonio-Fagion</i>) 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i> 9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) 9420 Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i> 9530* Pinete (sub) mediterranee di pini neri endemici</p>		
<u>Principali esigenze ecologiche</u>		
<p>91K0: foreste di faggio a forte caratterizzazione illirica che crescono su substrati carbonatici da molto primitivi a mediamente evoluti; sono presenti dal piano submontano fino a quello subalpino inferiore dove, nelle Prealpi costituiscono la vegetazione nemorale terminale; sono qui riferite anche le formazioni miste di faggio e carpino nero e quelle con abete rosso dei suoli dolomitici</p> <p>9180*: forre calcaree con ristagno di aria umida e fresca dove si sviluppano boschi misti (<i>Acer pseudoplatanus</i>, <i>Fraxinus excelsior</i>, <i>Ulmus glabra</i>, <i>Tilia cordata</i>)</p> <p>9410: foreste ad abete rosso presenti su substrati silicei o calcarei acidificati (moder)</p> <p>9420: lariceti primari (<i>Larix decidua</i>) a distribuzione alpica, che si sviluppano nel piano altimontano e subalpino (1.100 m – 1.800 m), con strato arboreo non molto compatto e sottobosco ben sviluppato.</p> <p>9530*: dominanza di <i>Pinus nigra</i> su substrato prevalentemente dolomitico con ridotta evoluzione del suolo ma con una elevata piovosità ed umidità atmosferica; si tratta quindi di boschi pionieri, chiari con un sottobosco ben sviluppato</p>		
Aree di applicazione: Tavola 16		
RE	H12	È vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione/rinaturalizzazione/perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat.
GA	H08	91K0: nei cedui degradati, se le condizioni non consentono l'avviamento a fustaia, sospensioni per periodi adeguati delle utilizzazioni, allungamento del turno minimo, adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui, rinfoltimenti.
GA	H09	91K0: mantenimento di radure e di lembi di bosco aperto (per favorire le specie faunistiche: es. ricerca trofica di rapaci diurni e notturni e il pascolo di ungulati).
GA	H10	91K0: controllo della percentuale di abete rosso, specialmente in stazioni ad impronta esalpica e/o alle quote minori, o comunque laddove la specie tenda a dominare.
GA	H11	91K0: valorizzazione dei nuclei di latifoglie nobili eventualmente presenti.
RE	H13	9180*: divieto di governo a ceduo e graduale conversione in bosco d'alto fusto delle porzioni a ceduo.
GA	H12	9180*: individuazione e mappatura cartografica di aree di elevato valore da conservare mediante la tutela degli assetti geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale (evoluzione naturale) all'interno dell'habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e gli interventi a seguito di calamità naturali.
RE	H14	9180*: divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche e realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione dell'habitat.
RE	H15	9420: Regolamentazione delle attività tradizionali finalizzata al pascolo estensivo, con carichi adeguati ed evitando il passaggio ripetuto.

GA	H13	9420: Conservazione degli esemplari più vetusti di larice in relazione al loro ruolo biologico, paesaggistico e di preziosi archivi storici (per l'effettuazione di ricerche climatiche su base dendrocronologica).
RE	H16	9410, 9530*: divieto di eseguire interventi selvicolturali che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile.
GA	H14	9530*: realizzazione di interventi ed opere con finalità di antincendio (vasconi di captazione dell'acqua e relative infrastrutture di accesso, interventi di pulizia del sottobosco).

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

ORCHIDEE		
1902: <i>Cypripedium calceolus</i> L. (Scarpetta di Venere)		
1903: <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. (Liparide)		
<u>Principali esigenze ecologiche</u>		
1902: cespuglieti subalpini a ginepro a pino mugo, spesso presente anche in boschi montani e subalpini		
1903: prati torbosi, torbiere e altri piccoli habitat umidi		
RE	S01	Divieto di raccolta salvo provvedimenti di deroga previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
RE	S02	Limitazione delle attività sportivo ricreative nelle aree di presenza della specie (Tav. 13), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione.
GA	S01	<i>Cypripedium calceolus</i> L.: mantenimento od ampliamento di radure mediante decespugliamento manuale o meccanico.
RE	S03	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: divieto di riduzione delle portate per captazioni idroelettriche, uso ittogenico, od altro uso negli areali di gravitazione della specie (Tav. 13).
RE	S04	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: divieto di realizzazione di attività di drenaggio in contrasto con la conservazione della specie (Tav. 13).
RE	S05	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: divieto dell'uso di fertilizzanti, prodotti fitosanitari, ammendanti, ecc.
RE	S06	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: divieto di spargimento di liquami o altre sostanze organiche nell'areale di gravitazione della specie.
GA	S02	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: conservazione delle praterie e dei pascoli naturali di origine primaria o secondaria.
		<i>Cypripedium calceolus</i> L.: valgono inoltre le misure relative alla conservazione degli habitat 4060, 4070 e 91K0.
		<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.: valgono inoltre le misure relative alla conservazione dell'habitat 7230.

CAMPANULACEE		
1749 <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur. (Raponzolo di roccia)		
1750 <i>Campanula morettiana</i> Reichenb. (Campanula di Moretti)		
4068 <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC. (Campanella odorosa)		
<u>Principali esigenze ecologiche</u>		
1749: fessure di rupi calcareo-dolomitiche umide ed in ombra al di sopra dei 1400 m		
1750: fessure delle rupi calcaree e dolomitiche tra 1000 e 2600 m		
4068: orli e boschetti da xerici a mesofili		
RE	S07	Divieto di raccolta salvo provvedimenti di deroga previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
RE	S08	Limitazione delle attività sportivo ricreative nelle aree di presenza della specie (Tav. 13), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non

		individuate dal Piano di Gestione.
GA	S03	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC.: conservazione delle radure e chiarie all'interno di bosch.
		<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC.: valgono inoltre le misure relative alla conservazione dell'habitat 91K0.
		<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur., <i>Campanula morettiana</i> Reichenb., <i>Campanula zoysii</i> Wulfen: valgono inoltre le misure relative alla conservazione dell'habitat 8210.

FALCONIFORMI

A072 *Pernis apivorus* (Falco pecchiaiolo)

A078 *Gyps fulvus* (Grifone)

A091 *Aquila chrysaetos* (Aquila reale)

A103 *Falco peregrinus* (Falco pellegrino)

Principali esigenze ecologiche

Pernis apivorus: migratrice regolare e nidificante, predilige foreste con ampie radure fino a quote medie, favorevole la presenza di api o vespe, nidifica prevalentemente su alberi

Gyps fulvus: migratrice regolare, sedentaria e nidificante, la sua presenza è legata alla presenza di pareti rocciose per la nidificazione e carcasse di grandi animali per l'alimentazione

Aquila chrysaetos: sedentaria, nidificante, migratrice e svernante irregolare, legata ad aree montuose con ambienti aperti (prati e pascoli), nidifica in pareti rocciose

Falco peregrinus: sedentaria, nidificante, migratrice regolare e svernante, legata a pareti rocciose verticali di buona estensione orizzontale e verticale, esposte a sud, a quote non particolarmente elevate, in ambienti ricchi di prede (anche vicino centri urbani)

RE	S09	Limitazione delle attività sportivo, ricreative e forestali nei siti di riproduzione dell'Aquila reale e del Falco pellegrino, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 13), nel periodo riproduttivo (febbraio-luglio), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione e stabilire vincoli alle attività escursionistiche, di ripresa fotografica e cinematografica e di arrampicata sportiva.
RE	S10	Divieto di apertura di nuovi sentieri primari nei gruppi montuosi Borgà, Buscada, La Palazza e Porgeit.
RE	S11	Obbligo di comunicazione all'Ente gestore di qualsiasi attività di volo a motore e a vela nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 30 luglio all'interno del Sito, al fine di definire traiettorie ottimali in relazione ai nidi in uso.
GA	S04	Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio all'interno e nei pressi delle aree forestali, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio.
GA	S05	Analisi degli aspetti legati al rilascio in situ delle carcasse degli animali selvatici da parte dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.
RE	S12	<i>Aquila chrysaetos</i> : divieto di sorvolo sulle aree identificate dal Piano di Gestione (Tav. 13). Tali aree potranno essere modificate annualmente in base ai risultati del monitoraggio.

STRIGIFORMI

A215 *Bubo bubo* (Gufo reale)

A217 *Glaucidium passerinum* (Civetta nana)

A223 *Aegolius funereus* (Civetta capogrosso)

Principali esigenze ecologiche

<p><i>Bubo bubo</i>: sedentaria, nidificante migratrice irregolare, occupa prevalentemente versanti rocciosi in prossimità di vallate ampie</p> <p><i>Aegolius funereus</i> e <i>Glaucidium passerinum</i>: sedentarie, nidificanti e migratrici irregolari, specie di ambienti forestali montani ad alto fusto, a composizione mista, presenza favorita da altre specie (picchi) per i siti di nidificazione</p>		
RE	S13	Limitazione delle attività sportivo, ricreative e forestali nei siti di riproduzione, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 13), nel periodo riproduttivo (gennaio-maggio), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione e stabilire vincoli alle attività escursionistiche, di ripresa fotografica e cinematografica.
GA	S06	Individuazione di "aree forestali ad elevato valore naturalistico" (art. 67 L.R. 9/2007), da lasciare a libera evoluzione in relazione alla presenza dei siti di riproduzione
GA	S07	Rilascio di un numero adeguato di alberi vivi di grandi dimensioni (diametro superiore a 50 cm, se presenti) e con cavità di nidificazione utilizzate dai Picidi (in particolare abete bianco e faggio)
GA	S08	Conservare nei siti di riproduzione spessine di peccio e larice negli ambienti aperti a pascolo e sommitali
GA	S09	Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio all'interno e nei pressi delle aree forestali, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio

GALLIFORMI

<p>A104 <i>Bonasa bonasia</i> (Francolino di monte)</p> <p>A408 <i>Lagopus muta helveticus</i> (Pernice bianca)</p> <p>A409 <i>Tetrao tetrix</i> (Fagiano di monte)</p> <p>A108 <i>Tetrao urogallus</i> (Gallo cedrone)</p> <p>A412 <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (Coturnice)</p>		
<p><u>Principali esigenze ecologiche</u></p> <p><i>Bonasa bonasia</i>: sedentaria e nidificante, preferisce tratti maturi di foreste, con grandi alberi, radure e sottobosco diversificato</p> <p><i>Tetrao urogallus</i>: sedentaria e nidificante, preferisce boschi maturi strutturati e diversificati con ricco sottobosco per l'alimentazione e la difesa dai predatori</p> <p><i>Lagopus mutus helveticus</i>: sedentaria e nidificante, durante la riproduzione frequenta vegetazione di ghiaie lungamente innevate, praterie acidofile e arbusteti nani di fasce altimetriche elevate, superiori ai 1800 m</p> <p><i>Tetrao tetrix</i>: sedentaria e nidificante, occupa ambienti di transizione tra foresta e brughiere, prati o steppe</p> <p><i>Alectoris graeca</i>: sedentaria e nidificante, vive tra il limite della vegetazione arborea e il limite della neve, preferendo comunque aree soleggiate e poco umide</p>		
RE	S14	Applicazione degli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria
RE	S15	Divieto di attività cinofila (addestramento ed allenamento, gare e prove cinofile) così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007 nelle aree individuate dal Piano di gestione (Tav. 13).
RE	S16	<i>Lagopus muta helveticus</i> : divieto di caccia
RE	S17	<i>Tetrao tetrix</i> , <i>Alectoris graeca</i> : sospensione del prelievo venatorio qualora il successo riproduttivo (SR) risulti inferiore a 1,5. La valutazione annuale del SR è basata su censimenti periodici e standardizzati, coordinati a livello tecnico dalla Regione
RE	S18	Limitazione delle attività escursionistiche, sportive, ricreative e forestali nei siti di

		riproduzione, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 13), nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione e stabilire vincoli alle attività escursionistiche, di ripresa fotografica e cinematografica.
RE	S19	<i>Tetrao urogallus</i> , <i>Tetrao tetrix</i> : regolamentazione dell'accesso dei veicoli nelle piste forestali e strade sterrate che interessano aree riproduttive delle specie.
GA	S10	Individuazione di "aree forestali ad elevato valore naturalistico" (art. 67 L.R. 9/2007), da lasciare a libera evoluzione in relazione alla presenza dei siti di riproduzione.
GA	S11	<i>Tetrao urogallus</i> : mantenimento, protezione o creazione di arene di canto di <i>Tetrao urogallus</i> , con realizzazione di radure di limitata estensione, fino a 500 mq
GA	S12	<i>Tetrao urogallus</i> : conservazione di piante ad alto fusto
GA	S13	<i>Tetrao tetrix</i> : creazione e mantenimento di aree aperte e spazi ecotonali, soprattutto nelle mughete e nelle formazioni cespugliose subalpine
GA	S14	<i>Alectoris graeca saxatilis</i> : ripristino di aree a pascolo in fase di imboschimento spontaneo in aree ecotonali, sfalcio dei prati e mantenimento dei pascoli e praterie secondarie
GA	S15	<i>Tetrao tetrix</i> , <i>Alectoris graeca saxatilis</i> : identificazione tramite contrassegno dei prelievi. Tale misura è applicabile solamente nelle porzioni del SIC/ZPS non ricadenti nel Parco
GA	S16	<i>Tetrao tetrix</i> , <i>Alectoris graeca saxatilis</i> : assegnazione nominale dei capi previsti nei piani di prelievo (Applicabile solamente nelle porzioni del SIC/ZPS non ricadenti nel Parco Dolomiti Friulane)
GA	S17	Mantenimento delle formazioni cespugliate e arbustive con dominanza di essenze fruticose
GA	S18	<i>Tetrao urogallus</i> , <i>Tetrao tetrix</i> : redazione di un piano organico per la conservazione attiva dell'habitat e della popolazione delle specie
GA	S19	<i>Tetrao urogallus</i> , <i>Tetrao tetrix</i> : miglioramento ambientale nelle aree con presenza di habitat potenziale per le specie, ricadenti in boschi di produzione non più utilizzati.
GA	S20	<i>Tetrao urogallus</i> , <i>Tetrao tetrix</i> : realizzazione di piani di taglio anche a carattere pilota e sperimentale per il ripristino/mantenimento dell'idoneità dell'habitat delle specie anche in faggete pure.
RE	S20	<i>Tetrao urogallus</i> : regolamentazione da parte dell'organo gestore, qualora lo ritenga necessario, dell'uso della casera Roncada con esclusione dell'utilizzo nel periodo di riproduzione della specie (marzo-maggio).
RE	S21	<i>Tetrao urogallus</i> : divieto di apertura di nuovi sentieri nelle aree di presenza della specie.

GRUIFORMI

A122 *Crex crex* (Re di quaglie)

Principali esigenze ecologiche

Migratrice regolare e nidificante, occupa aree alpine e prealpine fino a quote medie, nidifica al suolo, generalmente in prati regolarmente sfalcati

RE	S22	Divieto di attività cinofila (addestramento ed allenamento, gare e prove cinofile) così come definita dal Regolamento di attuazione n. 301 della L.R. 14/2007), nel sito di presenza della specie individuato nell'area del Monte Buscada
RE	S23	Limitazione delle attività sportivo, ricreative e forestali nei siti di riproduzione, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 13), nel periodo riproduttivo (maggio-giugno), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione e stabilire vincoli alle attività escursionistiche, di ripresa fotografica e cinematografica.

GA	S21	Applicazione di tecniche di sfalcio poco invasive (sfalcio centrifugo, barra d'involo) in aree di presenza anche potenziale della specie
----	-----	--

CAPRIMULGIFORMI

A224 *Caprimulgus europaeus* (Succiacapre)

Principali esigenze ecologiche

Migratrice regolare e nidificante al suolo, frequenta ambienti aperti e soleggiati, spesso cespugliati, ma con scarsa o nulla copertura arborea

RE	S24	Divieto di ingresso mediante veicoli a motore nei siti di riproduzione, da individuare tramite studi specifici, limitatamente al periodo riproduttivo
RE	S25	Limitazione delle attività sportivo/ricreative nei siti di riproduzione, da individuare tramite studi specifici, limitatamente al periodo riproduttivo
GA	S22	Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, anche attraverso attività agro-silvo-pastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio

PICIFORMI

A236 *Dryocopus martius* (Picchio nero)

A234 *Picus canus* (Picchio cenerino)

Principali esigenze ecologiche

Dryocopus martius: sedentaria, nidificante, migratrice regolare e svernante, frequenta foreste montane e di pianura, nidifica in grossi alberi

Picus canus: sedentaria nidificante, migratrice irregolare, fino a 2000 m, in boschi radi (lariceti, peccete rade), in boschi riparati a quote più basse

RE	S26	Limitazione delle attività sportivo, ricreative e forestali nei siti di riproduzione, come da cartografia allegata al Piano di Gestione (Tav. 13), nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), mediante l'adozione di apposita regolamentazione da parte dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario. Tale regolamentazione potrà essere aggiornata per interessare anche aree non individuate dal Piano di Gestione e stabilire vincoli alle attività escursionistiche, di ripresa fotografica e cinematografica.
GA	S23	Individuazione di "aree forestali ad elevato valore naturalistico" (art. 67 L.R. 9/2007), da lasciare a libera evoluzione in relazione alla presenza dei siti di riproduzione
GA	S24	Rilascio di un numero adeguato di alberi vivi di grandi dimensioni (diametro superiore a 50 cm, se presenti), anche con cavità di nidificazione utilizzate dai Picidi (in particolare abete bianco e faggio)

PASSERIFORMI

A338 *Lanius collurio* (Averla piccola)

Principali esigenze ecologiche

Migratrice regolare, nidificante, svernante irregolare, occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura estensiva, pascoli, praterie arbustate e ampie radure, generalmente soleggiate, calde, prevalentemente asciutte o anche semi-aride

RE	S27	Limitazione delle attività sportivo/ricreative nei siti di riproduzione, da individuare tramite studi specifici, limitatamente al periodo riproduttivo
GA	S25	Mantenimento di aree aperte, quali radure, pascoli e prati da sfalcio, anche

		attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia, la monticazione e lo sfalcio
GA	S26	Applicazione di tecniche di sfalcio poco invasive (sfalcio centrifugo, barra d'involo) in aree di presenza anche potenziale della specie
GA	S27	Mantenimento delle formazioni cespugliate e arbustive con dominanza di essenze fruticose

GASTEROPODI

1014 *Vertigo angustior* (Vertigo sinistrorso minore)

Principali esigenze ecologiche

Presente in prossimità dell'acqua, su piante o nella fanghiglia della riva

GA	S28	Conservazione e ripristino di habitat umidi, quali torbiere, prati umidi, fossi, stagni habitat umidi degradati
----	-----	---

LEPIDOTTERI

1065 *Euphydryas aurinia*

1078* *Callimorpha quadripunctaria*

Principali esigenze ecologiche

Euphydryas aurinia: specie legata a formazioni aperte, dai prati umidi su substrato acido o neutro, alle brughiere e alle praterie su calcare

Callimorpha quadripunctaria: specie legata a boschi freschi e in valli strette e delimitate da rilievi con pendii scoscesi, con corsi d'acqua perenni

RE	S28	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati per scopo scientifico o didattico
GA	S29	<i>Euphydryas aurinia</i> : mantenimento delle aree a pascolo bovino

COLEOTTERI

1087* *Rosalia alpina* (Rosalia alpina)

Principali esigenze ecologiche

Specie diffusa nelle foreste vetuste, montano-subatlantiche, a prevalenza di faggio; in particolare in aree molto piovose delle catene montuose ad altitudini comprese tra i 500 e i 2000 metri di quota

RE	S29	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati per scopo scientifico o didattico
GA	S30	Individuazione di "aree forestali ad elevato valore naturalistico" da lasciare a libera evoluzione (mantenimento della necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante deperienti)

CROSTACEI

1092 *Austropotamobius pallipes* (Gambero di fiume)

Principali esigenze ecologiche

Vive in acque dolci correnti montane e di pianura, ha abiudini crepuscolari e notturne, è onnivoro

RE	S30	Divieto di cattura, salvo provvedimenti di deroga rilasciati per scopo scientifico o
----	-----	--

		didattico
GA	S31	Divieto di immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni

SALMONIFORMI

1107 *Salmo marmoratus* (Trota marmorata)

Principali esigenze ecologiche

Predilige il tratto medio e medio-superiore dei corsi d'acqua di grande portata, acque limpide, fresche e ben ossigenate con fondali sassosi

GA	S32	Piano di ripopolamento finalizzato alla ricostituzione e/o al consolidamento di popolazioni naturali in grado di autosostenersi
----	-----	---

CAUDATI

1167 *Triturus carnifex* (Tritone crestato)

Principali esigenze ecologiche

Gli ambienti privilegiati si trovano generalmente in aree di pianura o moderatamente elevate e sono costituiti di solito da stagni di dimensioni medio-grandi e paludi, con profondità dell'acqua variabile fra i 20 cm ed i 6 m; a terra vive in campi, prati e boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione; sverna generalmente sotto le pietre o interrato

RE	S31	Divieto di introdurre predatori acquatici nei siti riproduttivi
GA	S33	Segnalazione di mortalità anomala all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS)
GA	S34	Interventi di ripristino delle zone umide e creazione di nuovi quartieri riproduttivi

ANURI

1193 *Bombina variegata* (Ululone dal ventre giallo)

Principali esigenze ecologiche

Specie prevalentemente diurna che frequenta ambienti acquatici vari come torrenti e ruscelli a debole corrente, piccole pozze, laghetti, vasche e talvolta anche abbeveratoi, dove l'acqua è generalmente poco profonda; è più comune nelle aree collinari o pedemontane, localmente presente in pianura ed eccezionalmente oltre i 1500 m

RE	S32	Divieto di introdurre predatori acquatici nei siti riproduttivi
GA	S35	Segnalazione di mortalità anomala all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS)
GA	S36	Interventi di ripristino delle zone umide e creazione di nuovi quartieri riproduttivi

CHIROTERI

1303 *Rhinolophus hipposideros* (Ferro di cavallo minore)

1304 *Rhinolophus ferrumequinum* (Ferro di cavallo maggiore)

1307 *Myotis blythii* (Vespertilio minore o vespertilione di Blyth)

1308 *Barbastella barbastellus* (Barbastello)

1310 *Miniopterus schreibersi* (Miniottero comune)

1323 *Myotis bechsteini* (Vespertilio di Bechstein)

1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)

Principali esigenze ecologiche

<p><i>Rhinolophus hipposideros</i>: predilige zone calde, parzialmente boscate, in aree calcaree, anche in vicinanza di insediamenti umani, fino a circa 2000 m; utilizza cavità ipogee quali siti di rifugio, riproduzione e svernamento, anche se nelle zone più fredde la si può rinvenire in edifici</p> <p><i>Rhinolophus ferrumequinum</i>: predilige zone calde ed aperte con alberi e cespugli in aree calcaree prossime all'acqua, anche in vicinanza di insediamenti umani e generalmente non oltre gli 800 m; come rifugi estivi la specie utilizza edifici, fessure rocciose, cavità degli alberi e talora cavità sotterranee; come rifugi invernali utilizza cavità sotterranee naturali o artificiali</p> <p><i>Myotis blythii</i>, <i>Myotis myotis</i>: frequentano aree più o meno aperte dal livello del mare fino ad almeno 1000 m in Europa; le colonie riproduttive sono localizzate in edifici o ambienti ipogei relativamente caldi</p> <p><i>Barbastella barbastellus</i>: specie relativamente microterma, che predilige le zone boschive collinari e di bassa e media montagna, ma che frequenta anche le aree urbanizzate e può rinvenirsi fino a quote superiori ai 2000 m; i rifugi estivi sono costituiti da costruzioni e talora da cavità degli alberi e nelle regioni meridionali dalle grotte. I rifugi invernali sono costituiti da ambienti sotterranei naturali o artificiali ed occasionalmente da edifici e cavità degli alberi</p> <p><i>Miniopterus schreibersii</i>: specie tipicamente cavernicola, legata agli ambienti scarsamente o non antropizzati, con preferenza per quelli carsici; predilige le zone di bassa o media altitudine. In ogni stagione predilige rifugiarsi in ambienti sotterranei</p> <p><i>Myotis bechsteinii</i>: specie tipicamente forestale, che predilige i boschi misti umidi, ma frequenta anche pinete e zone alberate come giardini e parchi, spingendosi anche fino ai 1800 m; sedentario, utilizza come siti di rifugio e di riproduzione le cavità degli alberi ed anche le cassette nido, meno spesso le costruzioni e di rado le cavità nelle rocce</p>		
RE	S33	<p>Nelle grotte e cavità sotterranee, da individuare attraverso l'implementazione di uno specifico studio di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di accesso non autorizzato in periodo di svernamento di colonie di chiroteri - divieto di illuminazione in caso di presenza di colonie di chiroteri - utilizzo di grigliati compatibili con l'accesso ai chiroteri nel caso di chiusura delle entrate
RE	S34	Divieto di realizzare opere che rendano accessibili ad un vasto pubblico le grotte non sfruttate a livello turistico in cui siano presenti colonie di chiroteri o altra fauna di interesse comunitario
RE	S35	In tutti gli ambienti ipogei interessati dalla presenza di chiroteri è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad acetilene e torce elettriche con lampadine di potenza superiore a 2 Watt e di intensità luminosa a 1 cd (candela). E' altresì vietato puntare il fascio di luce direttamente sui chiroteri e arrecare disturbi agli stessi
GA	S37	Segnalazione di esemplari rinvenuti morti all'IZS
GA	S38	Per <i>Barbastella barbastellus</i> , <i>Myotis bechsteinii</i> e <i>Myotis myotis</i> : misure di gestione delle foreste
GA	S39	Per <i>Miniopterus schreibersii</i> e <i>Myotis myotis</i> : misure di gestione delle formazioni erbose naturali e seminaturali

CARNIVORI

1354* *Ursus arctos* (Orso bruno)

1361 *Lynx lynx* (Lince euroasiatica)

Principali esigenze ecologiche

Ursus arctos: frequenta aree boschive ad elevata produttività di frutti; ha necessità di ampie aree caratterizzate da un elevato grado di diversità ambientale, disponibilità di fonti alimentari e di siti idonei all'ibernazione

Lynx lynx: frequenta aree boschive decidue, miste e conifere; specie solitaria, occupa territori individuali di dimensioni variabili tra i 25 e i 2000 km²; la dieta è rappresentata principalmente da ungulati selvatici

RE	S36	Divieto di caccia con cane da ferma e da seguita nei SIC o parte di essi in cui è comprovata la presenza di aree di svernamento-letargo (<i>Ursus arctos</i>) e/o di riposo diurno in periodo invernale (<i>Lynx lynx</i>), dal 30 novembre a fine stagione venatoria
RE	S37	<i>Ursus arctos</i> : divieto di attività forestali durante il periodo dello svernamento-letargo (novembre-aprile) in aree di potenziale svernamento e letargo della specie
RE	S38	<i>Lynx lynx</i> : divieto di accesso turistico tramite regolamentazione dell'Ente gestore, qualora lo ritenga necessario, sulla base delle risultanze degli studi specifici volti ad accertare la presenza della specie e delle sue aree di frequentazione.
GA	S40	<i>Ursus arctos</i> : mantenimento delle zone di ecotono, di radure ed aree ad ericacee negli habitat forestali; attività selvicolturali tese a favorire la presenza di parti relativamente giovani e poco dense (<70 anni)
GA	S41	<i>Lynx lynx</i> : interventi che favoriscano il mosaico vegetazionale e la componente ecotonale (sottobosco e radure) dei boschi maturi
GA	S42	<i>Lynx lynx</i> : mantenimento e conservazione dei prati e pascoli

VISTO: IL PRESIDENTE